


**CITTA' DI
CANOSA DI PUGLIA**



***PIANO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
REGOLAMENTI DI MERCATI E FIERE***

Approvato con deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale del 26.9.2008

S O M M A R I O

TITOLO I FINALITA' E DEFINIZIONI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 8
Art. 2 – Definizioni	pag. 8
Art. 3 – Finalità	pag. 10
Art. 4 – Individuazione di aree mercatali e fiere	pag. 11
Art. 5 – Commissione consultiva	pag. 11
Art. 6 – Compiti degli uffici comunali	pag. 12
Art. 7 – Esercizio dell'attività su aree pubbliche	pag. 12
Art. 8 – Produttori agricoli: definizione e autorizzazione d'esercizio	pag. 13
Art. 9 – Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 13

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 – Procedura per rilascio di autorizzazioni di posteggi in concessione	pag. 15
Art. 11 – Pubblicazione dei posteggi liberi	pag. 16
Art. 12 – Concessione del posteggio: durata e rinnovo	pag. 16
Art. 13 – Dimensioni dei posteggi ed utilizzo	pag. 16
Art. 14 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	pag. 17
Art. 15 – Scambio reciproco di posteggio	pag. 17
Art. 16 – Validità delle presenze	pag. 18
Art. 17 – Delega	pag. 18
Art. 18 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	pag. 18
Art. 19 – Posteggi temporaneamente liberi: assegnazione precaria	pag. 19
Art. 20 – Messa a disposizione di aree private	pag. 19
Art. 21 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	pag. 19
Art. 22 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	pag. 20
Art. 23 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio	pag. 21
Art. 24 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 21
Art. 25 – Sospensione dalla concessione del posteggio	pag. 22
Art. 26 – Decadenza dell'atto di concessione del posteggio	pag. 22
Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 23
Art. 28 – Scadenza e rinuncia della concessione	pag. 23

Art. 29 – Indirizzi generali in materia di orari	pag. 23
Art. 30 – Coincidenze di date di mercati e fiere	pag. 24
Art. 31 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 24
Art. 32 – Spostamento, soppressione, trasferimento di mercati e fiere	pag. 24
Art. 33 – Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale	pag. 25
Art. 34 – Comunicazione dati all’Osservatorio Regionale del commercio su aree pubbliche	pag. 25
Art. 35 – Normative igienico-sanitarie	pag. 25
Art. 36 – Sanzioni	pag. 26

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 37 – Individuazione	pag. 27
Art. 38 – Definizione	pag. 27

CAPO III

MERCATO SETTIMANALE DI PIANO SAN GIOVANNI

Art. 39 – Caratteristiche del mercato	pag. 29
Art. 40 – Esibizione dell’autorizzazione amministrativa	pag. 29
Art. 41 – Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag. 29
Art. 42 – Modalità di sistemazione degli operatori	pag. 30
Art. 43 – Modalità di vendita	pag. 30
Art. 44 – Vendita dei generi alimentari: norme igienico-sanitarie	pag. 30
Art. 45 – Tipologie delle merci in vendita	pag. 31
Art. 46 – Mercati straordinari	pag. 31

CAPO IV

MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA GALLUPPI

Art. 47 – Caratteristiche del mercato	pag. 33
Art. 48 – Norma di rinvio	pag. 33
Art. 49 – Uso, manutenzione e pulizia del box	pag. 33
Art. 50 – Pubblicità	pag. 34
Art. 51 – Disposizioni finali	pag. 34

CAPO V

MERCATO GIORNALIERO DI VIA BARI

Art. 52 – Caratteristiche del mercato	pag. 35
Art. 53 – Norma di rinvio	pag. 35

CAPO VI

MERCATO SPECIALIZZATO DELL’USATO, ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO

Art. 54 – Finalità, definizione e modalità di svolgimento	pag. 36
Art. 55 – Modalità di partecipazione	pag. 36

Art. 56 – Esclusione	pag. 37
Art. 57 – Garanzia degli oggetti esposti e/o venduti	pag. 37

**CAPO VII
MERCATO SPECIALIZZATO DELLE NAZIONI**

Art. 58 – Finalità, definizioni e modalità di svolgimento	pag. 38
Art. 59 – Modalità di partecipazione	pag. 38
Art. 60 – Esclusione	pag. 39

**CAPO VIII
MERCATO SPECIALIZZATO PER LA VENDITA DI FIORI E PIANTE**

Art. 61 – Finalità e definizione	pag. 40
Art. 62 – Individuazione delle aree	pag. 40
Art. 63 – Modalità di svolgimento	pag. 40

**CAPO IX
MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Art. 64 – Finalità e definizione	pag. 42
Art. 65 – Individuazione delle aree	pag. 42
Art. 66 – Requisiti per l'esercizio	pag. 42
Art. 67 – Modalità di vendita	pag. 43
Art. 68 – Gestione del mercato	pag. 43
Art. 69 – Rilascio autorizzazione e concessione	pag. 43

**CAPO X
MERCATI OCCASIONALI**

Art. 70 – Finalità e definizione	pag. 44
Art. 71 – Modalità di svolgimento	pag. 44

**CAPO XI
Mostra - Mercato**

Art. 72 – Finalità, definizione, e svolgimento	pag. 45
--	---------

**TITOLO III
FIERE**

**CAPO I
DEFINIZIONI GENERALI**

Art. 73 – Tipologia ed aree destinate a fiere	pag. 46
Art. 74 – Autorizzazione per operare nelle fiere	pag. 46
Art. 75 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria	pag. 47
Art. 76 – Assegnazione dei posteggi	pag. 48

CAPO II
FIERA - MERCATO FESTA PATRONALE

Art. 77 – Finalità, definizione, e svolgimento	pag. 49
Art. 78 – Individuazione di aree	pag. 49
Art. 79 – Titolati alla assegnazione dei posteggi	pag. 51
Art. 80 – Indicazione dei prodotti in vendita	pag. 51
Art. 81 – Assegnazioni	pag. 51

CAPO III
FIERA DELL'AGRICOLTURA E DEL BESTIAME

Art. 82 – Finalità, definizione e svolgimento	pag. 53
Art. 83 – Individuazione di aree	pag. 53

TITOLO IV
SAGRE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 84 – Manifestazioni	pag. 54
Art. 85 – Tipologie ed aree destinate alle sagre	pag. 54
Art. 86 – Funzionamento e disciplina delle sagre	pag. 54

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87 – Finalità, definizione e svolgimento	pag. 55
Art. 88 – Criteri di assegnazione	pag. 55
Art. 89 – Decadenza e revoca	pag. 56
Art. 90 – Localizzazione, caratteristiche e orari	pag. 56

TITOLO VI
CHIOSCHI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91 – Finalità, definizione e svolgimento	pag. 59
Art. 92 – Localizzazione, caratteristiche e orari	pag. 59

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 – Disposizioni transitorie e finali

pag. 60

Art. 94 – Abrogazioni

pag. 60

CARTOGRAFIE ALLEGATE

LEGENDA

- 1) mercato settimanale di Piano San Giovanni;
- 2) mercato giornaliero di Piazza Galluppi;
- 3) mercato giornaliero di Via Bari;
- 4) mercato dell' Usato, Antiquariato e dell' Artigianato – Piazza P. M. A. Losito;
- 5) mercato dell' Usato, Antiquariato e dell' Artigianato – Piazza Galluppi;
- 6) mercato specializzato delle Nazioni - Piazza P. M. A. Losito;
- 7) mercato specializzato delle Nazioni - Piazza Umberto I;
- 8) mercato dei fiori in zona cimitero Via degli Avelli;
- 9) mercato riservato agli imprenditori agricoli Piano San Giovanni;
- 10) mercato occasionale: festa San Sabino 9 febbraio;
- 11) mercato occasionale: festa Madonna del Carmine;
- 12) mercato occasionale: festa Santa Teresa;
- 13) mercato occasionale: festa San Francesco;
- 14) mercato occasionale: festa Madonna dell'Immacolata;
- 15) mercato occasionale: festa Madonna dell'Altomare;
- 16) mercato occasionale: festa Gesù Liberatore;
- 17) mercato occasionale: festa Madonna di Costantinopoli;
- 18) mercato occasionale: festa Madonna del Rosario;
- 19) mercato occasionale: festa Patronale di Loconia;
- 20) mercato occasionale: feste pasquali, natalizie e carnascialesche;
- 21) mercato occasionale: festa di pasquetta a Loconia;
- 22) fiera mercato festa Patronale(anno dispari) P.zza della Repubblica - C.so S. Sabino;
- 23) fiera mercato festa Patronale(anno pari) P.zza della Repubblica - C.so S. Sabino;
- 24) fiera mercato festa Patronale(anno dispari) Via Kennedy;
- 25) fiera mercato festa Patronale(anno pari) Via Kennedy;
- 26) fiera mercato festa Patronale Via Ospitale;
- 27) sagra della Percoca - Loconia;
- 28) posteggi fuori mercato: Via G. Falcone;
- 29) posteggi fuori mercato: Piazza Agostino Petroni;
- 30) posteggi fuori mercato: Via Bari;
- 31) posteggi fuori mercato: Via Volturmo;
- 32) posteggi fuori mercato: Via Montescupolo;

- 33) posteggi fuori mercato: Viale I° Maggio;
- 34) posteggi fuori mercato: Piazza Galluppi;
- 35) posteggi fuori mercato: Piazza Umberto I;
- 36) posteggi fuori mercato: Via Giovanni Bovio;
- 37) posteggi fuori mercato: Via Alcide De Gasperi;

TITOLO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e nei mercati comunali al dettaglio, nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 24 luglio 2001 (Disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione dei titoli I e X del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, riguardante gli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti nella Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il Regolamento ha validità quadriennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo approva. Si rinnova automaticamente in mancanza di modifiche da apportare e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno con le stesse modalità previste per la prima adozione.
4. La Giunta comunale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi del presente Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

- e) **per mercato specializzato od esclusivo:** un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- f) **per mercato occasionale:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, non attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività in occasione dei giorni della settimana coincidenti con la Festa Rionale, religiosa o altre manifestazioni deliberati dalla Giunta comunale, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) **per mostra-mercato:** manifestazione a carattere locale effettuata su aree pubbliche, caratterizzata dalla partecipazione di produttori e commercianti, per la realizzazione di un allestimento di posteggio destinato alla vendita dei propri prodotti ed alla partecipazione alla migliore realizzazione;
- h) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Può essere gestita direttamente dal Comune o affidato a terzi;
- i) **per sagra:** festa popolare con carattere esclusivamente locale con vocazione limitata all'area comunale che viene organizzata con degustazione al fine di valorizzare gusto e costume popolare (sagra dell'uva – del vino – dell'olio – della percoca – ecc.);
- j) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- k) **per presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) **per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- m) **per presenze in una fiera:** il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- n) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- p) **per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio giornaliero del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e che può essere utilizzato dall'operatore autorizzato alla vendita in forma itinerante in possesso di autorizzazione di tipologia "B", con veicolo attrezzato, e dai produttori agricoli ai sensi della L. n.59/63 o degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, senza limiti temporali;
- q) **per posteggio con chiosco:** è il posteggio finalizzato alla vendita di determinati prodotti in determinati periodi e in determinate aree;
- r) **per miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

- s) **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- t) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli o per i soggetti diversamente abili o per associazioni di commercio equo solidale;
- u) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) **per produttori agricoli:** i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- x) **per decreto legislativo:** il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- y) **per Legge Regionale:** la legge della Regione Puglia, n. 18 del 24 luglio 2001;
- z) **per registro imprese:** il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- aa) **per REA:** Registro Esercenti Attività;
- bb) **per Settore:** il Settore Edilizia ed Attività Produttive;
- cc) **per Servizio:** il Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio.

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d. valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e. salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f. favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
 - g. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - h. favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - i. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di

- cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.
- j. localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
- ⇒ un facile accesso ai consumatori;
 - ⇒ sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - ⇒ il minimo disagio alla popolazione;
 - ⇒ la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - ⇒ un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

Art. 4

Individuazione di aree mercatali e fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b. i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d. le caratteristiche strutturali ed infrastrutturali previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria ed i percorsi autorizzativi correlati;
 - e. le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana se istituito;
 - f. le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - g. la densità della rete distributiva in atto e tenere conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Commissione Consultiva

1. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce una Commissione consultiva sul commercio su aree pubbliche, nominata dalla Giunta comunale, costituita, dal Sindaco o suo delegato, dalle rappresentanze degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, dai rappresentati delle organizzazioni dei consumatori a livello provinciale e dal funzionario del Settore in qualità di segretario, ai fini di:
 - a. avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b. dare una adeguata informazione ai soggetti economici ed alle forze sociali interessate;
 - c. definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
 - d. concertare gli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
 - e. definire e valutare le proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, in particolare:

- ⇒ viabilità
 - ⇒ arredo urbano
 - ⇒ manifestazioni.
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite anche dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e quelle ad esse correlate. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

Art. 6

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione comunale che le esercita attraverso i Settori competenti assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza del Comando di Polizia Municipale addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio.

Art. 7

Esercizio dell'attività su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
 - b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è interdetto per tutte le vie e piazze cittadine, escluso nelle aree identificate in "posteggio fuori mercato", per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica e funzionale rispetto all'arredo urbano.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto nell'intero territorio comunale esclusivamente con l'utilizzo, in seguito ad assegnazione, di aree identificate in "posteggi fuori mercato", con libertà da parte dell'operatore di poter scegliere la piazza predefinita dal presente Regolamento e con facoltà di utilizzarne diverse nella stessa giornata, qualora trovasi posteggi liberi.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
5. L'autorizzazione, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Puglia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale ed all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.
6. L'autorizzazione, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Puglia, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio,

- cura, intrattenimento o svago.
7. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione della stessa tipologia.
 8. Le autorizzazioni di cui ai commi 6 e 7 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo.
 9. Condizione assolutamente necessaria per esercitare la vendita nel mercato è di essere muniti di regolare Autorizzazione amministrativa tipologia a), riferita al mercato della quale si ha la concessione, dal quale si evince il settore merceologico dei beni da vendersi, il numero del posteggio assegnato e le dimensioni attribuite. In particolare, l'esercizio del commercio di generi alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
 10. Ai concessionari di posteggio è rilasciato un tesserino di riconoscimento, riportante la fotografia, i dati anagrafici, gli estremi dell'Autorizzazione amministrativa, il settore merceologico, il posteggio assegnato e le dimensioni attribuite.

Art. 8

Produttori agricoli: definizione e autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963 e per gli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001, l'autorizzazione d'esercizio, è sostituita dalla comunicazione di inizio attività e la vendita può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salvo riscontri di irregolarità o imprecisioni.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da inviare al Comune sede dell'azienda agricola, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese per imprenditori agricoli e degli estremi di ubicazione dell'azienda, della iscrizione, ove dovuta, al registro di cui al Reg. C.E. 852/04, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
3. La comunicazione, di cui al comma 1, vale a tutti gli effetti per il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo e la sua copia dovrà essere sempre esibita su richiesta degli organi di controllo.
4. Qualora l'imprenditore agricolo di cui al D.Lgs. 228/01, intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche ma in locali aperti al pubblico, la comunicazione di apertura è indirizzata al Comune sede del locale. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la predetta comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 9

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
2. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del cinque per cento del totale dei posteggi previsti in riferimento alla tipologia dei prodotti.
3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro

- assegnazione con le modalità indicate nell'articolo 10 del presente Regolamento.
4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio l'imprenditore agricolo non dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 10 comma 3, lettera c) del presente regolamento ma dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo come disposto dal D.Lgs. 228/2001.
 5. Il criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
 6. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati con la stessa procedura prevista nell'art. 19 del presente Regolamento, in riferimento alla tipologia dei prodotti ad operatori su area pubblica titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
 7. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10

Procedura per rilascio di autorizzazioni di posteggi in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di **posteggi o box** dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico comunale (art. 6 della L. R. n. 18/2001), per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Dirigente del Settore, secondo i criteri indicati nel successivo comma.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a. i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - d. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
 - e. la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f. il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione, da desumersi dal ruolino;
 - b. anzianità di iscrizione al registro imprese, in caso di parità dal REA (ex registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche desumibile da una misura storica della Camera di Commercio da esibirsi a cura dell'operatore;
 - c. ordine cronologico di spedizione della domanda. Fa fede la data di invio indicata dal timbro dell'Ufficio Postale;
 - d. altri eventuali criteri disposti dal Comune attraverso il bando.
5. Le domande devono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione delle domande.
6. Entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato l'esito della domanda avverso il quale è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua comunicazione. Il Comune è

tenuto a decidere sull'istanza di revisione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione. Il Settore redige la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi. La graduatoria approvata con determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 11

Pubblicazione dei posteggi liberi

1. L'Ufficio Commercio del Comune trasmette i propri bandi, all'Assessorato Regionale competente, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) che avviene nei successivi trenta giorni.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12

Concessione del posteggio: durata e rinnovo

1. La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune e dà diritto all'occupazione di un solo posteggio contrassegnato numericamente dal Comune.
2. In uno stesso mercato, un soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
3. La concessione non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o con il ramo d'azienda, verificandosi così l'istituto del subingresso che seguirà la disciplina di cui all'art. 49 del DM 375/88, all'art. 16 del DM 248/93 e secondo le modalità indicate negli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
La concessione del posteggio è strettamente personale e non è ammessa la rappresentanza, tranne nei casi previsti dalla legge.
4. Qualora venga deciso alla scadenza di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione, che sono quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 27 del presente Regolamento.

Art 13

Dimensioni dei posteggi ed utilizzo

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga

ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio nello stesso mercato qualora fosse disponibile.

2. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

Art. 14

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto o:
 - a. a trasmettere i propri bandi per l'assegnazione in concessione dei posteggi resosi liberi
 - b. abbia deciso di comunicare la soppressione degli stessi, all'Assessorato Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*,i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. Nel caso di cui alla lett. a. si mette a bando il posto rinunciato; nel caso di cui alla lett. b. il posteggio lasciato libero viene automaticamente soppresso.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Dirigente del Settore previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico, desumibile dal ruolino;
 - b. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico, desumibile dal ruolino;
 - c. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - d. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - e. maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f. maggiore anzianità di attività dell'azienda, desumibile dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di parità dal REA (ex Registro Ditte); per i subingressi l'anzianità di attività maturata è riferita al dante causa sia per atto tra vivi che per causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 15

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte dell'Ufficio Commercio.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza

al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente del Settore. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 16

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della presenza per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa all'assegnazione giornaliera deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 17

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta su un posteggio o in un box è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare ai sensi della legge 445/2000, da comunicare al Comune, Ufficio Commercio.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 18

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti prima dell'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente. L'eventuale ritardo di ulteriori trenta minuti, dovrà essere documentato agli organi di controllo.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà

considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

In caso di discordanza l'operatore può presentare istanza di revisione all'Ufficio Commercio allegando valida documentazione.

Art. 19

Posteggi temporaneamente liberi: assegnazione precaria

1. È fatto divieto di occupare il posteggio temporaneamente libero senza l'assegnazione da parte degli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, organo di controllo del mercato, effettuata decorso il termine ultimo di presentazione al mercato dei titolari, sulla base di criteri di cui al successivo comma 2, assegnando sul ruolino la presenza, con l'obbligo per l'operatore del pagamento dei tributi OSAP e TARSUG al Concessionario, da esibirsi agli operatori di vigilanza.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovi un box o un chiosco o un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzata.

Art. 20

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e dalla convenzione con il Comune, fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a 10.
3. L'area deve essere adeguata alle normative igienico-sanitarie vigenti.

Art. 21

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento

- dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto di cessione; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
 3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio.
 4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata sia in forma itinerante che a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, in quest'ultimo caso, deve essere presentata all'Ufficio Commercio una comunicazione in carta libera, sottoscritta anche dal cedente, entro **sessanta giorni** dalla data di acquisto del titolo, allegando:
 - ⇒ autorizzazione in originale;
 - ⇒ copia di atto di cessione, regolarmente registrato;
 - ⇒ autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e del carattere merceologico dei prodotti messi in vendita, resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
 - ⇒ copia dei versamenti di pagamento della OSAP e della TARSU riferiti agli ultimi cinque anni o certificazione rilasciata dall'ufficio competente che attesti i versamenti degli ultimi cinque anni.
 5. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possiede i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, comunica all'Ufficio Commercio il subingresso entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, e l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospese fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno dalla data di acquisto del titolo. La decadenza opera di diritto allo scadere dell'anno ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento dal Dirigente del Settore. Detto periodo non viene computato come periodo di assenza.
 6. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Dirigente del Settore.
 7. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e nella graduatoria delle migliori.
 8. Il cedente è assoggettato al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 del codice civile, per cui non potrà esercitare la stessa attività neanche come spuntista nell'ambito del mercato nel quale insiste il posteggio ceduto.

Art. 22

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo,

esercitata su area pubblica in un posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite, su richiesta dell'interessato, da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non comunichi l'inizio attività entro **sessanta giorni**, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto (art. 7 Legge Regionale).

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di **sei mesi**, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade di diritto ad esercitare l'attività.

Art. 23

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico, sia decennale che temporanee, sono determinate ed esatte dal Settore Finanze, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento, tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. L'operatore commerciale che ha ottenuto la concessione del posteggio è soggetto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (OSAP), della tassa smaltimento rifiuti solidi, nella misura e con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.
3. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 24

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del Settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, per i mercati giornalieri e per gli itineranti, e mesi tre per i mercati settimanali.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali, se individuate le responsabilità soggettive dell'operatore;
 - b. l'abusiva estensione della superficie autorizzata, rispetto a quella contrassegnata; tale disposizione si applica esclusivamente in caso di recidiva;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981 e la sospensione è disposta entro cinque giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione amministrativa. La sospensione è sempre disposta anche nel caso di pagamento in misura ridotta

della sanzione.

Art. 25

Sospensione dalla concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio o del box è sospesa nei casi di:
 - a. accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per tributi comunali (OSAP e tassa rifiuti); la sospensione è immediata e applicata fino al momento del versamento in sanatoria del debito, e comunque non oltre sei mesi, altrimenti interviene la decadenza della concessione di cui all'articolo successivo;
 - b. recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sospensione per un periodo non superiore a venti giorni, per i mercati giornalieri e a tre mesi, per i mercati settimanali.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 26

Decadenza dell'atto di concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio o del box nei casi previsti:
 - ⇒ dalla Legge;
 - ⇒ dagli artt. 24 e 25 del presente Regolamento decorrenti sei mesi;
2. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare che dovranno essere documentate con apposita certificazione da trasmettere al Comune entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'assenza al mercato e comunque non oltre un mese affinché venga validata la giustificazione dell'assenza.
3. La Polizia Municipale, organo di controllo e detentore del ruolino delle presenze degli operatori del mercato, comunque deve comunicare al Servizio Attività Produttive l'elenco degli operatori appena si verifica il mancato utilizzo del posteggio da parte degli stessi di un periodo complessivo di quattro mesi di assenza ingiustificata, senza riportare all'anno solare il calcolo delle assenze, in modo da far attivare l'avvio del relativo procedimento amministrativo.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati o il mancato pagamento del canone, la decadenza o la sospensione va preventivamente comunicata all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 dal Dirigente del Settore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
6. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.
7. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di decadenza, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 27

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. per decadenza dell'atto di concessione ai sensi del comma 2 del precedente articolo;
 - c. l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d. il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
 - e. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro sessanta giorni non viene presentata comunicazione di subingresso da parte degli eredi.
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio o del box per motivi di pubblico interesse o necessità, d'ordine pubblico, d'igiene e sanità e di viabilità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
3. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, con stessa scadenza determinata nella precedente concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, seguendo le disposizioni della Legge 241/90.

Art. 28

Scadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione decennale cessa alla sua naturale scadenza indicata all'atto del suo rilascio e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
2. La concessione cessa per rinuncia del titolare ed in tale caso, il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo non ancora usufruito.

Art. 29

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 18 della Legge Regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a. l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b. la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,00;
 - c. è consentita l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive, previa intesa con la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;

- d. è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse, sentita la Commissione consultiva di all'art. 5 del presente Regolamento.
2. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato negli articoli relativi ad ogni mercato e fiera.

Art. 30

Coincidenze di date di mercati e fiere

1. Quando le date di effettuazione di mercati coincidono con le fiere, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, nell'area abituale, o in zona 167, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La giornata del mercato settimanale di Piano San Giovanni coincidente con un giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il mercato si svolge nel giorno precedente se feriale altrimenti nel giorno successivo.
3. Il mercato settimanale di Piano San Giovanni ricadente in occasione della Festa Patronale di San Sabino o nella giornata immediatamente precedente o successiva ai tre giorni della Festa si svolge in zona 167.

Art. 31

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con Ordinanza Sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.
3. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato, altrimenti la sosta o la permanenza è consentita solo al fine di consentire le operazioni di scarico e carico.
4. É vietato ingombrare i luoghi di passaggio con depositi di merci od altro e, comunque, ostacolare la circolazione pedonale.

Art. 32

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. La modifica della dislocazione dei posteggi, lo spostamento delle date di svolgimento e lo spostamento del mercato in via provvisoria sono disposti con ordinanza dal Dirigente del Settore Attività Produttive, sentita la Commissione consultiva di all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - ⇒ per motivo di pubblico interesse;
 - ⇒ cause di forza maggiore;
 - ⇒ limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o di igienico sanitario.
5. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto, così come indicato nel ruolino in possesso del Comando di Polizia municipale;
 - b. anzianità di iscrizione al registro imprese, in caso di parità dal REA (ex registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche desumibile da una misura storica della Camera di Commercio da esibirsi a cura dell'operatore.

Art. 33

Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale

1. Per i posteggi posti in zona individuata da provvedimento di Giunta, come area sperimentale, può essere previsto un abbattimento di una percentuale, fissata dal Consiglio comunale, dell'importo dovuto dagli operatori commerciali su area pubblica per i seguenti tributi comunali:
 - ⇒ canone concessione area pubblica (OSAP);
 - ⇒ tassa rifiuti (TARSUG).

Art. 34

Comunicazione dati all'Osservatorio Regionale del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, il Dirigente del Settore trasmette all'Assessorato Regionale competente:
 - a. copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
 - b. una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;
 - c. un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia a) che b) rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

Art. 35

Normative igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico

sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle vigenti ordinanze emanate dal Ministero della Sanità.

Art. 36 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale n. 18 del 24 luglio 2001, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
2. Agli effetti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
3. Agli effetti di cui all'art. 29, comma 1°, del D.Lgs. una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa al Dirigente competente al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Agli effetti di cui all'art. 29, comma 1°, del D.Lgs., nei casi in cui è previsto che si proceda alla confisca dei beni esse debbano essere distrutte così come disposto dal Dirigente del Settore Vigilanza.
5. Agli effetti del precedente comma equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva può inoltre essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, per i mercati giornalieri e per gli itineranti, e mesi tre per i mercati settimanali. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa infrazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7. Per le occupazioni abusive, di intralcio alla viabilità pedonale e veicolare, è prevista la sanzione accessoria della rimozione immediata da parte del Comando di Polizia Municipale.
8. E' fatto divieto a chiunque di effettuare pubblicità anche con la forma del volantaggio nella zona mercatale e nel raggio di 500 m dal perimetro di essa.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 37

Individuazione

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 11 della Legge Regionale, nonché delle caratteristiche igienico sanitarie prescritte dalla normativa vigente.
2. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a. l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b. il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c. il numero complessivo dei posteggi, con i numeri identificativi e superficie;
 - d. il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, ai soggetti portatori di handicap o associazioni di commercio equo-solidale, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e. le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b. al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 38

Definizione

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività. I mercati si dividono in:
 - ⇒ **mercato settimanale:** Piano San Giovanni, ogni giovedì;
 - ⇒ **mercati giornalieri:**
 1. P.zza Galluppi, tutti i giorni eccetto i giorni festivi;
 2. Via Bari, tutti i giorni eccetto i giorni festivi;
 - ⇒ **mercato specializzato dell'Usato, Antiquariato e Artigianato:** Piazza Padre Maria Antonio Losito e/o Piazza Galluppi, ogni quindici giorni;
 - ⇒ **mercato specializzato delle Nazioni:** Piazza Padre Maria Antonio Losito e/o Piazza Umberto I, ogni quindici giorni;
 - ⇒ **mercato specializzato per la vendita di fiori e piante:** zona cimiteriale;

⇒ **mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli** (ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/07): stessa area del mercato settimanale, Piano San Giovanni, ogni sabato;

⇒ **mercati occasionali** coincidenti con le seguenti festività:

1. festa S. Sabino 9 febbraio
2. festa della Madonna del Carmine
3. festa di Santa Teresa
4. festa di San Francesco
5. festa dell'Immacolata
6. festa Madonna dell'Altomare
7. festa Gesù Liberatore
8. festa di Costantinopoli
9. festa del Rosario
10. festa patronale di Loconia
11. festività Pasquali, Pasquetta Loconia
12. festività Natalizie
13. festività carnascialesche

⇒ **mostra-mercato**

CAPO III

MERCATO SETTIMANALE DI PIANO SAN GIOVANNI

Art. 39

Caratteristiche del mercato

1. Il mercato del Comune di Canosa di Puglia (Delibera istitutiva n. 134 del 29 marzo 2000 e n. 152 del 7 aprile 2000) si svolge a cadenza settimanale il giovedì con attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
2. Gli operatori entro le ore 8,00 devono installare il proprio banco, autoservizio, ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 5,00 o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
Entro le ore 14,30 tutti gli operatori devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.
4. Il mercato si estende in Piano San Giovanni, Via Piano San Giovanni, Via Gianicolo, Via XXV Luglio, Via Giunio Ospitale costituito da **249** posteggi così distinti:
 - ⇒ **Settore alimentare 18 posti:**
 - a. assegnati: n. 16;
 - b. da assegnare: n. 2 (n. 1 destinato ai produttori agricoli e n. 1 tramite bando pubblico);

 - ⇒ **Settore non alimentare 231 posti:**
 - a. assegnati: n. 221;
 - b. da assegnare: n. 10 (n. 1 destinato ai produttori agricoli, n. 1 destinato ai diversamente abili o ad associazioni di commercio equo e solidale e n. 8 tramite bando pubblico);come meglio precisato nella planimetria allegata nella quale si evidenzia tra l'altro:
 - a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio di vendita;
 - b. la superficie dei posteggi;
 - c. il numero progressivo;
 - d. l'esatta collocazione ed articolazione.
5. In caso di indisponibilità dell'area di Piano San Giovanni, il mercato settimanale si svolgerà con le modalità di cui al presente capo e con le disposizioni impartite dall'Amministrazione in zona Canosa Alta (zona 167) e/o Corso Garibaldi.

Art. 40

Esibizione dell'Autorizzazione amministrativa

1. Il cartellino di riconoscimento deve essere tenuto presso il posteggio per qualsiasi richiesta degli organi di controllo.
2. L'Autorizzazione amministrativa indicante il posteggio e, qualora prevista, l'Autorizzazione Sanitaria deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 41

Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio viene tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente alle attività di generi alimentari, all'Ufficio Distrettuale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione competente per territorio.

Art. 42

Modalità di sistemazione degli operatori

1. I banchi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio delimitato come da planimetria allegata e riportato sull'area con segnaletica orizzontale da parte del Comunale.
2. Non è consentita l'occupazione del suolo esterno e dell'area esterna alla delimitazione della zona destinata alla vendita.
3. Gli articoli dei settori merceologici dovranno essere esposti su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di m 0,70.
4. I banchi di vendita, intesi nella loro composizione di banco – tenda copertura o ombrellone, non potranno superare l'altezza massima dal suolo di m 3,50.
5. Le tende e gli ombrelloni posti a protezione dei banchi non possono sporgere oltre m 0,30 dalla verticale del limite di allineamento.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m 2,50.
7. È fatto divieto di piantare chiodi, legare corde, funi od altro alle strutture ed agli alberi presenti nella zona del mercato e, comunque, danneggiarli.

Art. 43

Modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli negli appositi contenitori. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. È vietato esporre la propria merce fuori dall'allineamento dei banchi, e, comunque, disporla in modo tale da occultare alla vista degli acquirenti i banchi vicini.
3. È vietato occupare spazio in eccesso rispetto a quello assegnato. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È vietato, inoltre, il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Art. 44

Vendita dei generi alimentari: norme igienico – sanitarie

1. La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Agli operatori attrezzati di automarket è vietata la realizzazione, fuori dal mezzo autorizzato, di banchi supplementari per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari.
3. Agli operatori senza automarket le attrezzature devono essere tali da non consentire agli avventori di toccare gli alimenti.
4. È vietato il deposito sul suolo, anche temporaneo, di contenitori, imballaggi e scarti di alimenti; gli stessi devono essere raccolti in appositi contenitori con sacchetto a perdere. È vietato l'imbrattamento del suolo con rifiuti liquidi e solidi.
5. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998, dalla Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e dalla D.G.R. 1077 del 04/07/2007, per quanto attiene le caratteristiche sia delle aree sia dei negozi mobili o fissi, sia le modalità di svolgimento delle attività, nonché dal Regolamento C.E. 852/2004, dalla O.P.G.R. n. 689 del 15/12/1997 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 713 del 28/05/2007 e dalla D.G.R. n. 503 del 08/04/2008.

Art. 45

Tipologie delle merci in vendita

1. Sono riconosciute nell'ambito dell'intero mercato i seguenti caratteri merceologiche:
 - ⇒ n. 18 posteggi: **alimentari** collegati ad una rete idrica ed elettrica;
 - ⇒ n. 20 posteggi: **non alimentari automarket** per motivi di superficie e viabilità;
 - ⇒ n. 202 posteggi: **non alimentare**;
 - ⇒ n. 5 posteggi: **lampadari**;
 - ⇒ n. 9 posteggi: **casalinghi**;
 - ⇒ n. 9 posteggi: **indumenti usati**;
 - ⇒ n. 3 posteggi: **fiore**;
 - ⇒ n. 2 posteggi: **produttori agricoli**;
 - ⇒ n. 1 posteggio: riservato ai **diversamente abili o alle associazioni di commercio equo e solidale**.

Art. 46

Mercati straordinari

1. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie come giornate aggiuntive del mercato settimanale. Il periodo natalizio va inteso dall'Immacolata (8 dicembre) alla settimana dopo quella dell'Epifania; quello pasquale dalla domenica delle Palme alla domenica dopo la Santa Pasqua; quello estivo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
2. La proposta può essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale di comune accordo con gli operatori o presentata, per iscritto, al Dirigente del Settore dai seguenti soggetti:
 - a. da un minimo di trenta operatori del mercato;
 - b. dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c. dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

3. La proposta deve pervenire al Comune almeno **sessanta** giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento e, successivamente, a cura del Settore, viene sottoposta all'esame della Giunta comunale, per la decisione.
4. La Giunta comunale deve decidere entro **trenta** giorni dalla presentazione della proposta di cui al precedente comma 3, lett. a), b) e c). In caso di mancata comunicazione di diniego entro quaranta giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.
5. La comunicazione della effettuazione di una edizione straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno dieci giorni prima della data prevista, a cura dell'Ufficio Commercio.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 2 possono presentare un programma di edizioni straordinarie per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento, decide entro trenta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura dell'Ufficio Commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

CAPO IV

MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA GALLUPPI

Art. 47

Caratteristiche del mercato

1. Il mercato coperto giornaliero di P.zza Galluppi è dedicato alla vendita di prodotti: **ortofrutticolo, alimentare misto e non alimentare** e si svolge con attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, con la possibilità di effettuare il carico e scarico della merce un'ora prima e un'ora dopo l'orario di vendita.
2. Il mercato è composto da **12 box**, di cui 11 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare e alimentare misto e n. 1 riservato ai produttori agricoli.
3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - ⇒ l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - ⇒ il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei box nonché il box riservato al produttore agricolo.

Art.48

Norma di rinvio

1. I box sono assegnati secondo le modalità dell'art. 10 del presente Regolamento.
2. La concessione e i relativi canoni sono determinati dal Dirigente del Settore Finanze secondo la normativa vigente.
3. L'esercizio dell'attività commerciale alimentare è sottoposta alla disciplina in materia igienico-sanitaria vigente.

Art. 49

Uso, manutenzione e pulizia del box

1. I concessionari sono sempre e comunque responsabili del buon uso e stato di conservazione del mercato e delle attrezzature ivi esistenti.
2. Ai box non può essere apportata alcuna modifica senza autorizzazione rilasciata dal Comune.
3. Lo spazio comune del mercato non deve essere utilizzato per il deposito di qualunque tipo di materiale.
4. E' vietato in qualunque modo di sporcare il suolo del mercato, deteriorare i muri e gli infissi e le attrezzature di uso comune.
5. La viabilità, l'accesso o la sosta nel mercato saranno regolate da apposita segnaletica.
6. È vietato qualunque tipo di pubblicità sonora elettro amplificata, clamori, schiamazzi e turpiloquio, e le grida per attirare eventuali acquirenti.
7. È proibito accendere fuochi all'interno del mercato, anche se in contenitori ed è vietato detenere o depositare materiali infiammabili o comunque pericolosi.

8. La pulizia dei box e dello spazio comune deve essere effettuata a cura e sotto la responsabilità dei concessionari. La stessa deve essere effettuata prima o dopo l'orario di vendita.
9. I rifiuti devono essere riposti in appositi contenitori che saranno ritirati a cura degli addetti al servizio di nettezza urbana.
10. I concessionari che intendano esporre merce di loro proprietà negli spazi antistanti i box devono richiedere apposita autorizzazione secondo il regolamento di occupazione del suolo pubblico, nel rispetto delle norme igieniche.
11. La revoca o la decadenza dalla concessione comporta l'obbligo di rimuovere immediatamente dal mercato tutte le attrezzature da parte del concessionario che deve mettere a disposizione del Comune il box completamente libero.
12. In caso di rifiuto o di ritardo la rimozione avverrà di ufficio di quanto è contenuto nel box e il tutto sarà depositato presso il magazzino comunale, ponendo a carico del concessionario inadempiente tutte le spese di rimozione e di trasporto, senza pregiudizio alcuno per le sanzioni previste dal presente regolamento e senza diritto ad indennizzo per eventuali danni ed avarie alla merce o alle cose di cui innanzi.

Art. 50 Pubblicità

1. Ai box possono essere applicate insegne indicanti l'esercizio previa autorizzazione del Servizio Attività Produttive, secondo il vigente regolamento della Pubblicità.
2. È vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari di qualunque tipo e dimensione senza le prescritte autorizzazioni.

Art. 51 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono norme e disposizioni così previste dal presente Regolamento commercio su aree pubbliche, nonché dal D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, dalla Legge Regionale n.18 del 24 luglio 2001 e della Legge Regionale n. 11 dell'1/8/03.
2. Altresì, valgono le disposizioni di cui alle norme richiamate al comma 5 dell'art. 44 del presente Regolamento.

CAPO V

MERCATO GIORNALIERO DI VIA BARI

Art. 52

Caratteristiche del mercato

1. Il mercato coperto giornaliero di Via Bari è dedicato alla vendita di prodotti: **alimentare misto e non alimentare** e si svolge con attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, con la possibilità di effettuare il carico e scarico della merce un'ora prima e un'ora dopo l'orario di vendita.
2. Il mercato è composto da n. 3 box utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare misto.
3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - ⇒ l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - ⇒ il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei box nonché il box riservato al produttore agricolo.

Art. 53

Norme di rinvio

1. L'esercizio dell'attività è regolato dalle norme generali del presente Regolamento e dalle norme previste nel Capo IV dedicato al Mercato di Piazza Galluppi e nel comma 5 dell'art. 44 del presente Regolamento.

CAPO VI

MERCATO SPECIALIZZATO DELL'USATO, ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO

Art. 54

Finalità, definizione e modalità di svolgimento

1. Al fine di valorizzare piazze del territorio comunale è prevista la possibilità di predisporre momenti di scambio e di vendita di articoli usati, antichi, antiquariato, artigianato e oggetti del proprio ingegno (pittura, scultura, grafica, ecc.).
2. L'organizzazione è demandata a soggetti appartenenti ad associazioni che gestiscono a proprie spese l'intera organizzazione. Nell'ambito dell'organizzazione conferita all'associazione possono essere inseriti a cura dell'Amministrazione comunale:
 - ⇒ commercianti di aree private (antiquari);
 - ⇒ soggetti iscritti nell'albo imprese artigiani in qualità di artigiani restauratori e artigiani di oggettistica;
 - ⇒ creatori artistici per le opere di pittura, scultura, grafica di cui all'art. 4, c. 2, let. h del D.Lgs. n. 114/98;
 - ⇒ hobbisti, collezionisti e scambisti purché trattino oggetti e prodotti attinenti la caratteristica merceologica del mercato.
3. Il mercato denominato **"Mercato specializzato dell'usato, antiquariato e artigianato"**, dedicato ai prodotti di "arredo casa" e "oggettistica", si svolge annualmente con cadenza quindicinale con giornate di svolgimento il sabato e la domenica.
4. L'ubicazione del mercato è in **Piazza Galluppi e Piazza Padre Antonio Maria Losito** a seconda della richiesta e in sostituzione l'una dell'altra.
5. L'orario di svolgimento per Piazza Padre Antonio Maria Losito è dalle ore 9,00 alle ore 24,00; per Piazza Galluppi dalle ore 14,00 alle ore 24,00; l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
6. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati: l'ubicazione, la delimitazione dell'area e la sua superficie; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
7. La Giunta comunale può individuare per motivi di sicurezza, viabilità e ordine pubblico all'occorrenza una ulteriore piazza per lo svolgimento di tale scambio e vendita.
8. Lo svolgimento della manifestazione Mercato specializzato dell'Usato, Antiquariato e Artigianato può essere inserito in occasione di altre manifestazioni che si potranno svolgere anche in altre sedi o piazze del Comune di Canosa.

Art. 55

Modalità di partecipazione

1. Le domande di partecipazione da parte delle associazioni e dei singoli operatori assegnatari da parte dell'Amministrazione comunale devono essere inviate al Servizio Attività Produttive, Ufficio Commercio entro il 31 ottobre di ogni anno per le edizioni dell'anno successivo.

2. I requisiti richiesti per la partecipazione e eventuali titoli di priorità dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno essere documentati con idonea certificazione.
3. Il primo criterio di priorità è la partecipazione con prodotti a carattere merceologico innovativo ed esclusivo.
4. Le associazioni dovranno allegare alla domanda di partecipazione lo Statuto dell'Associazione regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate, il Regolamento di funzionamento dell'Associazione, l'elenco degli associati con allegato l'autocertificazione indicante l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 4, c. 2, let. h del D.Lgs. n. 114/98.
5. Gli altri soggetti alla domanda dovranno allegare copia dei titoli abilitativi dell'esercizio dell'attività di appartenenza.
6. Nella domanda sia le associazioni che gli altri soggetti hanno l'obbligo di indicare specificatamente e nel dettaglio la tipologia e le caratteristiche della merce e degli articoli che intendono vendere.
7. L'Ufficio Commercio effettua una insindacabile valutazione preliminare di ammissibilità delle domande di partecipazione per accertare la corrispondenza della tipologia della merce indicata dagli operatori nella domanda alle tipologie ammesse, la compatibilità e la coerenza della stessa, anche sotto il profilo qualitativo, alle finalità della manifestazione.

Art. 56 **Esclusione**

1. Le domande di partecipazione per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al presente capo non saranno accolte.
2. L'esposizione per la vendita di prodotti non corrispondenti, non compatibili e non coerenti, anche sotto il profilo qualitativo, alle finalità della manifestazione di cui all'articolo precedente determina la revoca dell'autorizzazione.

Art. 57 **Garanzia degli oggetti esposti e/o venduti**

1. L'espositore si assume ogni responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente gli oggetti venduti ed esposti, per eventuali danni cagionati a terzi o eventuali danni o furti subiti.
2. È fatto obbligo all'espositore di oggetti di antiquariato, a richiesta dell'acquirente, di rilasciare un certificato di garanzia della merce posta in vendita.
3. Le riproduzioni moderne in stile devono essere identificate tramite l'esposizione di un cartello indicante la dicitura "riproduzione moderna in stile".
4. Le cose non di antiquariato o per le quali non sia possibile rilasciare un certificato di garanzia della merce esposta, devono essere identificate tramite l'esposizione di un cartello indicante la dicitura "merce non di antiquariato".

CAPO VII

MERCATO SPECIALIZZATO DELLE NAZIONI

Art. 58

Finalità, definizione e modalità di svolgimento

1. Tenuto conto degli adempimenti disposti dall'art. 11 della Legge Regionale, viene istituito un mercato specializzato delle Nazioni per offrire alla cittadinanza articoli caratteristici di popoli e nazioni anche lontane.
2. Il mercato avrà l'esclusiva della vendita dei soli prodotti caratteristici dei paesi d'origine straniera, ed è composto di complessivi n. 15 posteggi si svolge annualmente con cadenza quindicinale con giornata di svolgimento la domenica.
L'orario di svolgimento dalle ore 16,00 alle ore 24,00 per il periodo estivo e dalle ore 15,00 alle ore 22,00 per il periodo invernale; l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.
3. L'ubicazione del mercato è in **Piazza Padre Maria Antonio Losito e/o Piazza Umberto I.**
4. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati: l'ubicazione, la delimitazione dell'area e la sua superficie; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
5. La Giunta comunale può individuare per motivi di sicurezza, viabilità e ordine pubblico all'occorrenza una ulteriore via o piazza per lo svolgimento di tale scambio e vendita.
6. Lo svolgimento del mercato specializzato delle Nazioni può essere inserito in occasione di altre manifestazioni che si potranno svolgere anche in altre sedi o piazze del Comune di Canosa.

Art. 59

Modalità di partecipazione

1. Lo svolgimento dell'attività di vendita è riservata ai titolari di autorizzazioni al commercio abilitati alla forma itinerante di tipologia b) non alimentare.
2. Le assegnazioni saranno rilasciate a coloro che ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima secondo i criteri di priorità indicati nel precedente art. 10, alla domanda dovranno allegare copia dei titoli abilitativi dell'esercizio dell'attività di appartenenza.
3. I requisiti richiesti per la partecipazione e eventuali titoli di priorità dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno essere documentati con idonea certificazione.
4. Il primo criterio di priorità è la partecipazione con prodotti a carattere merceologico innovativo ed esclusivo.
5. Nella domanda l'operatore ha l'obbligo di indicare specificatamente e nel dettaglio la tipologia e le caratteristiche della merce e degli articoli che intendono vendere.
6. L'Ufficio Commercio effettua una insindacabile valutazione preliminare di ammissibilità delle domande di partecipazione per accertare la corrispondenza della tipologia della merce indicata dagli operatori nella domanda alle tipologie ammesse, la compatibilità e la coerenza della stessa, anche sotto il profilo qualitativo, alle finalità della manifestazione.

Art. 60
Esclusione

1. Le domande di partecipazione per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al presente capo non saranno accolte.
2. L'esposizione per la vendita di prodotti non corrispondenti, non compatibili e non coerenti, anche sotto il profilo qualitativo, alle finalità della manifestazione di cui all'articolo precedente determina la revoca dell'autorizzazione.

CAPO VIII

MERCATO SPECIALIZZATO PER LA VENDITA DI FIORI E PIANTE

Art. 61

Finalità e definizioni

1. Finalità del mercato è di avere presso l'area cimiteriale la presenza di operatori specializzati nella vendita di piante, fiori e oggetti votivi per garantire un servizio sul posto ai consumatori. Tale vendita può essere eseguita:
 - ⇒ Ogni giorno, con concessione decennale del posteggio;
 - ⇒ Ogni sabato, domenica e lunedì, con concessione annuale del posteggio con scadenza al 31 dicembre;
 - ⇒ nella settimana della ricorrenza della commemorazione.

Art. 62

Individuazione delle aree

1. L'ubicazione del mercato è in Via Agli Avelli, prolungamento di Via Agli Avelli e Via Fontana dei Tartari.
2. L'area pubblica risulta composta di complessivi 17 posteggi, così designati:
 - ⇒ posteggio annuale: **n. 2** posteggi di dimensioni m 3x6 individuati in via Agli Avelli contraddistinti ai numeri 4 e 5, della piantina a dx e sx antistante lo spiazzale dell'ingresso principale del Caposanto;
 - ⇒ posteggio settimanale del sabato, domenica e lunedì: **n. 5** posteggi di cui 3 di dimensioni m 3x6 individuati in via Agli Avelli contraddistinti ai numeri 1, 2 e 3 della piantina, scendendo a dx verso il cimitero negli spazi intercorrenti i passi carrabili e 2 di dimensioni m 3x6 di fronte ingressi laterali del Camposanto;
 - ⇒ posteggio in occasione della commemorazione: **n. 10** posteggi di dimensioni m 3x6 individuati su prolungamento di Via Agli Avelli e Via Fontana dei Tartari;
3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati: l'ubicazione, la delimitazione dell'area e la sua superficie; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 63

Modalità di svolgimento

1. L'orario di svolgimento è dalle ore 8,00 alle ore 13,00 mentre per la settimana della ricorrenza della commemorazione dalle ore 8,00 alle ore 17,00. L'accesso all'area è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.
2. Lo svolgimento dell'attività di vendita per quanto riguarda i posteggi annuali sarà regolato

dall'art. 10 del presente Regolamento.

3. Lo svolgimento dell'attività di vendita per quanto riguarda i posteggi settimanali è riservata ai titolari di autorizzazioni al commercio abilitati alla forma itinerante di tipologia b).
Le assegnazioni saranno rilasciate a coloro che ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima secondo i criteri di priorità indicati nel predetto art. 10.
4. Lo svolgimento dell'attività di vendita in occasione della commemorazione dei defunti ha durata limitata ad una settimana a decorrere dal 27 ottobre al 2 novembre. Le assegnazioni sono date ai titolari di autorizzazioni al commercio in forma itinerante tipologia b) ed ai produttori agricoli, per una riserva di 2 posteggi, che producono istanza almeno 30 giorni antecedenti la commemorazione, al fine di formare una graduatoria secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'assegnazione del posteggio la priorità viene riconosciuta alle presenze effettuate nelle diverse forme di vendita che si possono svolgere in questo mercato specializzato.
6. I concessionari delle varie tipologie di posteggi sono tenuti al pagamento della OSAP secondo le norme vigenti.

CAPO IX

MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 64

Finalità e definizione

1. In attuazione al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 20/11/2007 sono definite le linee per la realizzazione di un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.), ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli (art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 228/01).
2. L'esercizio dell'attività di vendita non è assoggettata alla disciplina sul commercio.

Art. 65

Individuazione delle aree

1. Il mercato si svolge a cadenza settimanale il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nella stessa area dove si svolge il mercato settimanale, in zona Piano San Giovanni.
2. L'area pubblica è composta di complessivi 40 posteggi di dimensioni m (8,00x4,00).
3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati: l'ubicazione, la delimitazione dell'area e la sua superficie; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 66

Requisiti per l'esercizio

1. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese (art. 8 L. n. 580/93) che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione;
 - b. Vendita diretta dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, purchè dette attività risultino in regola rispetto alle vigenti norme igienico-sanitarie;
 - c. Non possono esercitare, ai sensi dell'art. 4, c. 6 del D.Lgs. 228/01, l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 67

Modalità di vendita

1. L'orario di svolgimento è dalle ore 8,00 alle ore 13,00. L'accesso all'area è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.
2. Nel mercato sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte dei soggetti registrati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. Possono essere realizzate all'interno del mercato **attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale**, anche attraverso sinergie di scambi con altri mercati autorizzati.
5. I concessionari delle varie tipologie di posteggi sono tenuti al pagamento della OSAP secondo le norme vigenti.

Art. 68

Gestione del mercato

1. Il mercato può essere gestito direttamente dal Comune o in forma singola o associata, oppure da parte di un consorzio, associazione di produttori o di categoria o di altra persona giuridica che assicuri e provi la propria professionalità nella gestione del mercato.
2. Il Comune promuove azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art. 69

Rilascio autorizzazione e concessione

1. Le richieste di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Commercio del Comune che provvede a verificare i requisiti dichiarati e posseduti dall'imprenditore agricolo, secondo quanto indicato negli articoli precedenti, e a rilasciare l'autorizzazione e contestuale concessione annuale al posteggio.
2. Qualora il mercato non venga gestito direttamente dal Comune ma da soggetti individuati nel precedente articolo la autorizzazione viene rilasciata al legale rappresentante.

CAPO X

MERCATI OCCASIONALI

Art. 70

Finalità e definizione

1. La previsione dell'attività di vendita in occasione delle diverse festività per motivi religiosi, culturali, sportivi e politici è quella di integrarle tra loro per creare occasioni di maggiore coinvolgimento della cittadinanza con contestuale sviluppo commerciale.
2. L'elenco delle festività per le quali sono previsti i mercati occasionali è quello riportato nel precedente art. 37 del presente Regolamento.
3. Con Delibera di Giunta Municipale verrà istituita all'occorrenza il mercato inerente la nuova festività organizzata per motivi **religiosi, culturali, sportivi, politici**.

Art. 71

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in occasione dei mercati occasionali può essere svolto dagli operatori abilitati all'attività in forma itinerante che ne facciano domanda, utilizzando anche un'unica domanda per tutti i mercati che si svolgono nell'arco dell'anno.
2. La domanda in bollo è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al Comune almeno trenta giorni prima della manifestazione per le singole festività o entro il 10 gennaio di ogni anno per la domanda cumulativa.
3. La tipologia commerciale prevista è quella relativa alla vendita di articoli di oggettistica attinenti alla festa, articoli da regalo, di giocattoli, di prodotti alimentari quali frutta secca, dolci e somministrazione da parte di soggetti ed attività regolarmente registrati ai sensi delle vigenti norme igienico-sanitarie.
4. La partecipazione degli operatori muniti di automarket è riservata solo per quelle festività dove è possibile posizionarle senza intralciare la viabilità e che non siano in contrasto con il decoro urbano, in particolare non possono essere assegnati ad operatori con automarket i posteggi ubicati in Piazza Vittorio Veneto e Corso San Sabino.
5. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata secondo i criteri fissati dal presente Regolamento.
6. La concessione di aree pubbliche è a carattere temporaneo, nel senso che è limitatamente prevista per il periodo natalizio dal 19 al 24 dicembre, dal 30 al 31 dicembre e dal 5 e al 6 gennaio di ogni anno, per il periodo pasquale le giornate del sabato, domenica e lunedì di Pasqua; per la festività carnascialesca nei giorni del martedì e giovedì grasso, o di un'altra data in cui l'Amministrazione organizza un evento carnevalesco.
Per le altre festività le giornate interessate dai mercati occasionali sono stabilite nel massimo di due giorni qualora uno di essi sia domenica o festivo infrasettimanale.
7. L'ubicazione dei posteggi è riportata nell'allegata planimetria per ogni singola festività.

CAPO XI

Mostra - Mercato

Art. 72

Finalità, definizione e svolgimento

1. Trattasi di manifestazione a carattere locale effettuata su aree pubbliche e caratterizzata dalla partecipazione di produttori e commercianti per la realizzazione di un allestimento di posteggio o piazza destinati alla vendita dei propri prodotti ed alla partecipazione alla migliore realizzazione.
2. A tale manifestazione può essere riservata l'esclusiva partecipazione di artisti ed artigiani per l'esposizione di articoli ed opere del proprio ingegno disposti e allestiti su apposite strutture tipo cavalletti, piedistalli.
3. Può essere programmata in una o più edizioni collegate ad iniziative di carattere locale o particolare con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
4. La partecipazione alla mostra mercato seguirà le regole indicate nel presente Regolamento e riportate nel Bando.

TITOLO III FIERE

CAPO I DEFINIZIONI GENERALI

Art. 73

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
3. Le fiere date in concessione a terzi, e sotto il patrocinio dell'Amministrazione comunale, sono soggette ai vincoli stabiliti nella stessa concessione.
4. Per lo svolgimento di dette fiere, limitatamente ai campi di applicazione, l'Amministrazione Comunale ovvero i terzi concessionari dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione – Uff. 1 – 2 prot. n. 24/12228/1-2 del 08/08/2008.
5. Le fiere disciplinate dal presente Regolamento sono:
 - ⇒ fiera - mercato San Sabino;
 - ⇒ fiera dell'agricoltura e del bestiame.

Art. 74

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a. per le ditte individuali: i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f. data di iscrizione al registro imprese e di iscrizione al REA (ex registro Ditte).
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, fa fede la data di invio indicata dal timbro dall'Ufficio Postale. Per quelle consegnate direttamente a mano al Comune, fa fede la data apposta con timbro dall'addetto al protocollo.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Attività Produttive - Ufficio Commercio. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, devono essere regolarizzate entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore sarà affissa all'albo pretorio del Comune prima dello svolgimento della fiera.
Ad ogni partecipante sarà comunicato, successivamente alla graduatoria, a cura del Servizio Attività Produttive - Ufficio Commercio, il numero di posizione nella graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione quali:
 - a. orario di esercizio, per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature;
 - b. modalità di pagamento del plateatico e relativo importo;
 - c. numero ed ubicazione del posteggio;
 - d. giorni di svolgimento della fiera;
 - e. quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
6. Contestualmente alla concessione viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, indicante le prescrizioni previste nei Regolamenti, compresa la tipologia dei prodotti in vendita.
7. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, nonché degli altri tributi fissati da leggi e da regolamenti comunali; i versamenti di pagamento devono essere mostrati prima del ritiro dell'autorizzazione all'Ufficio Commercio.
8. Restano salve le limitazioni di ordine igienico-sanitarie prescritte dalla normativa vigente in materia per i prodotti alimentari posti in vendita.

Art. 75

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b. maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c. anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese anzianità di iscrizione al registro imprese, in caso di parità dal REA (ex registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche desumibile da una misura storica della Camera di Commercio da esibirsi a cura dell'operatore;
 - d. ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 76
Assegnazione dei posteggi

1. Le assegnazioni dei posteggi per gli aventi diritto, in virtù della graduatoria, avviene sulla base della esigenza di garantire una eterogeneità di prodotti venduti tra posteggi limitrofi e contemporaneamente assicurando la permanenza, ove sia possibile, del posteggio dell'anno precedente.
2. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Vigilanza nel rispetto dell'ordine della graduatoria stilata dall'Ufficio Commercio nei confronti degli aventi diritto non assegnatari per mancanza di posteggio.
3. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione degli operatori commerciali presenti alla fiera in qualità di spuntisti è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.

CAPO II FIERA - MERCATO FESTA PATRONALE

Art. 77

Finalità, definizione, e svolgimento

1. L'area da destinare a fiera-mercato in occasione della festività patronale, che ricorre il 31 luglio, 1 e 2 agosto di ciascun anno è individuata nell'area pubblica tra P.zza della Repubblica, C.so San Sabino, Via Kennedy e via Giunio Ospitale, questa ultima per la sola attività di somministrazione.
2. L'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Orario di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
3. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, nonché in quelle indicate nell'autorizzazione.
4. Per lo svolgimento di dette fiere, limitatamente ai campi di applicazione, l'Amministrazione Comunale ovvero i terzi concessionari dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione – Uff. 1 – 2 prot. n. 24/12228/1-2 del 08/08/2008.

Art. 78

Individuazione di aree

1. L'area pubblica, allo scopo destinata a fiera-mercato, risulta composta da complessivi n. **117** posteggi di cui:
 - ⇒ n. **55** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore non alimentare anche con automarket;
 - ⇒ n. **48** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita di soli prodotti di: dolciumi, articoli da regalo e giocattoli, comprensivi di quelli eventualmente richiesti dai titolari di pubblici esercizi;
 - ⇒ n. **12** riservati per l'attività di somministrazione su aree pubbliche;
 - ⇒ n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio di giochi a premi;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati i posteggi per ciascuna aree e segnatamente:

Piazza della Repubblica

- ⇒ n. 8 posteggi di m 6x3
- per complessivi n. **8 posteggi**, numerati dal 43 al 50

Corso San Sabino (per gli anni dispari)

Partendo da p.zza della Repubblica, sul lato destro fino all'incrocio di Via Pagano

- ⇒ 2 posteggi di m 3x3
- ⇒ 9 posteggi di m 4x3
- ⇒ 6 posteggi di m 5x3
- ⇒ 5 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **22 posteggi**, numerati dall'1 al 22

Corso San Sabino (per gli anni pari)

Partendo da p.zza della Repubblica, sul lato sinistro fino all'incrocio di Via Foscolo

⇒ n. 1 posteggio di m 3x3

⇒ n. 9 posteggi di m 4x3

⇒ n. 5 posteggi di m 5x3

⇒ n. 7 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **22 posteggi**, numerati dall'1 al 22

Corso San Sabino

Sul lato sinistro partendo dall'incrocio con Via Foscolo sino a Via Puglia

⇒ n. 3 posteggi di m 5x3

⇒ n. 5 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **8 posteggi**, numerati dal 35 al 42

Corso San Sabino

Sul lato sinistro lateralmente a Piazza San Sabino

⇒ n. 9 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **9 posteggi**, numerati dal 26 al 34

Corso San Sabino

Sul lato destro da Via Pagano a Via De Deo

⇒ n. 2 posteggi di m 6x3

⇒ n. 1 posteggio di m 4x3

per complessivi n. **3 posteggi**, numerati dal 23 al 25

Via Kennedy (per gli anni dispari)

Sul lato destro partendo da Piazza Imbriani a Via Massimiliano

n. 13 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **13 posteggi**, numerati dal 51 al 63

Via Kennedy (per gli anni pari)

Sul lato sinistro partendo da Via Pier Capponi a Via Marconi

n. 13 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **13 posteggi**, numerati dal 51 al 63

Via Kennedy

Sul lato destro e sinistro partendo da Via Marconi a Via Malcangio

⇒ n. 42 posteggi di m 6x3

per complessivi n. **42 posteggi**, numerati dal 64 al 105

Via Ospitale

Su Via Ospitale tratto antistante l'edificio scolastico

⇒ 12 posteggi m 8x4

per complessivi n. **12 posteggi**, numerati dal 106 al 117.

Art. 79

Titolati alla assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono destinati ai titolari di autorizzazione amministrativa su aree pubbliche così come abilitate dalla normativa nazionale e da quella della Regione Puglia, nonché ai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande che in detta area gestiscono pubblici esercizi.
2. I posteggi individuati nella fiera sono destinati anche ai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande che in detta area gestiscono pubblici esercizi che ne fanno richiesta entro i termini.

Art. 80

Indicazione dei prodotti in vendita

1. I posteggi individuati in Piazza della Repubblica e Corso San Sabino saranno assegnati ai commercianti che pongono in vendita prodotti quali:
 - ⇒ articoli da regalo;
 - ⇒ bigiotteria;
 - ⇒ giocattoli;
 - ⇒ oggetti d'arte e di antiquariato;
 - ⇒ videocassette, musicassette;
 - ⇒ dolciumi e frutta secca.

In Piazza della Repubblica sono previsti due posteggi da assegnare per l'attività di spettacolo viaggiante giochi a premi.

2. In via prioritaria ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che nella zona intendono occupare il suolo pubblico, **antistante il locale dagli stessi gestito**, al fine di creare isole di ristoro, sarà assegnato il posteggio corrispondente, purchè sia garantito il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
3. Non è possibile assegnare posteggi in Corso San Sabino per attività con automarket.
4. I posteggi individuati in Via Kennedy sono assegnati ai commercianti che pongono in vendita prodotti quali:
 - ⇒ quelli previsti per Piazza della Repubblica e Corso San Sabino;
 - ⇒ abbigliamento, calzature, pelletteria, casalinghi, utensileria;
 - ⇒ articoli arredo casa;
 - ⇒ apparecchi radio-televisivi, videocassette, musicassette ed altri generi compresi quelli destinati alla ristorazione;
 - ⇒ animali vivi domestici di piccola taglia.

In dette vie saranno altresì sistemati gli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

Art. 81

Assegnazioni

1. Le domande di assegnazione dei posteggi dovranno essere presentate dagli interessati entro il 15

- maggio di ogni anno secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, prima dello svolgimento della fiera-mercato, la graduatoria degli assegnatari.
 3. I posteggi saranno assegnati con provvedimento del Dirigente del Settore e tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 10 del presente Regolamento.

CAPO III

FIERA DELL'AGRICOLTURA E DEL BESTIAME

Art. 82

Finalità, definizione e svolgimento

1. La fiera ha lo scopo di essere luogo di scambio di beni attinenti all'agricoltura e dei suoi prodotti derivati, oltre essere luogo di conoscenza di nuove tecnologie e metodologie di lavorazione della terra e dei suoi prodotti.
2. L'area da destinare a fiera che ricade nel mese di maggio o giugno viene individuata di volta in volta per mezzo di deliberazione di Giunta comunale.
3. La fiera può essere gestita direttamente dal Comune o per mezzo di associazioni aventi come finalità la promozione del territorio, dei suoi prodotti e della tradizione. L'assegnazione della gestione a terzi avviene attraverso la stipula di una convenzione nella quale sono indicati gli obiettivi, le caratteristiche della fiera corrispondenti al presente Regolamento e le modalità di svolgimento della fiera nonché le garanzie (attraverso il curriculum, l'organizzazione della gestione della fiera ecc.) della fattività e successo dell'evento.
4. L'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Orario di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
5. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, nonché in quelle indicate nell'autorizzazione.

Art. 83

Individuazione di aree

1. L'area pubblica destinata alla fiera per una buona riuscita dell'evento deve essere idonea ad ospitare almeno 60 posteggi, di cui una quota scoperta più le aree a servizio.
2. I posteggi sono principalmente riservati ai seguenti soggetti:
 - ⇒ agli iscritti alla Camera di Commercio in qualità di commercianti all'ingrosso ed industriale del settore agricolo e conserviero;
 - ⇒ ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - ⇒ agli artigiani iscritti all'Albo artigiani;
 - ⇒ ai produttori agricoli;
 - ⇒ agli operatori commerciali su area privata.
3. Le aree adibite a servizio devono prevedere una zona dedicata alle manifestazioni per spettacoli e/o convegni, una zona adeguata per il ristoro e una zona per l'inserimento di una eventuale luna park.
4. Le caratteristiche della fiera e dei posteggi per ciascuna area sono riportate nella planimetria e nella relazione tecnica preparate prima dell'evento, da sottoporre al parere della Commissione comunale di vigilanza di pubblico spettacolo.

TITOLO IV SAGRE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 84 Manifestazioni

1. Sono riconosciute dal Comune di Canosa per la tipicità dei prodotti e la tradizione le seguenti “sagre”:
 - a. sagra del vino novello;
 - b. sagra dell’uva;
 - c. sagra dell’olio;
 - d. sagra dei taralli e delle focacce;
 - e. sagra delle “le pettelle”;
 - f. sagra della percoca.
2. Per lo svolgimento di dette manifestazioni, limitatamente ai campi di applicazione, l’Amministrazione Comunale ovvero i terzi concessionari dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla Circolare della Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione – Uff. 1 – 2 prot. n. 24/12228/1-2 del 08/08/2008.

Art. 85 Tipologie ed aree destinate alle sagre

1. Per quanto riguarda la definizione delle sagre e le presenze operative si rimanda alle norme generali del presente Regolamento, nonché dalle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. Le aree destinate alle sagre sono riservate ai produttori agricoli, aziende agricole, associazioni di volontariato, liberi cittadini, e artigiani.
3. Le sagre date in concessione a terzi e sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale, sono soggette ai vincoli stabiliti nella convenzione.

Art. 86 Funzionamento e disciplina delle sagre

1. Per quanto concerne i criteri riguardanti le modalità di organizzazione della sagra saranno disciplinati con apposita determinazione del Dirigente del Settore, al quale appartiene l’Ufficio Commercio, da adottare almeno sessanta giorni prima della manifestazione.
2. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, nonché in quelle indicate nell’autorizzazione.

TITOLO V

POSTEGGI FUORI MERCATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87

Finalità, definizione e svolgimento

1. Ai sensi dell'art. 13, c. 5 della L. R. n. 18/01 vengono determinate delle aree denominate "posteggi fuori mercato" dove svolgere il commercio in forma itinerante, in deroga ai limiti di tempo.
2. In dette aree vengono concentrati tutti gli operatori del commercio itinerante, onde evitare l'utilizzo di altre vie e piazze per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica e funzionale rispetto all'arredo urbano.
3. Nell'ambito delle suddette aree sono determinate caratteristiche merceologiche al fine di salvaguardare il commercio tradizionale di alcuni prodotti e di diversi prodotti tipici della città, e al fine di integrare il rapporto tra domanda e offerta della zona.
4. L'attribuzione all'operatore di posteggio fuori mercato ha valenza biennale fino al 31 dicembre.
5. Lo spazio da occupare è quello strettamente necessario per il posizionamento del veicolo mobile attrezzato per la vendita, senza la possibilità di appoggiare al suolo prodotti o altre strutture.
6. L'utilizzo dei suddetti posteggi da parte degli operatori commerciali, qualificati questi ultimi quali operatori commerciali in forma itinerante, non è soggetto ad alcun pagamento di tributi comunali come per gli itineranti.
7. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, nonché in quelle indicate nell'autorizzazione.

Art. 88

Criteri di assegnazione

1. I posteggi fuori mercato sono assegnati dal Comune ai possessori di autorizzazioni che abilitano alla vendita itinerante di **tipologia b)** e ai possessori dell'idoneità sanitaria del mezzo adibito alla vendita per i prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti bevande.
2. In prima applicazione, si provvede ad attribuire l'utilizzo di un posteggio nelle suddette aree a coloro che sono già titolati all'utilizzo di posteggio di fuori mercato, a coloro che sono titolati a circolare come itineranti nelle zone previste, e a coloro che hanno fatto richiesta come posteggio fuori mercato e come itinerante.
3. Successivamente alla prima applicazione le attribuzioni verranno effettuate sulla base delle istanze pervenute al Comune.
4. L'elenco degli operatori ai quali è attribuito il posteggio fuori mercato è rinnovato al 31 dicembre di ogni due anni, sulla base delle istanze pervenute.
5. L'attribuzione dà diritto all'uso di un posteggio fuori mercato libero e non dà diritto all'assegnazione permanente di un posteggio, pertanto in caso di posteggio occupato nelle aree

destinate l'operatore non può esercitare l'attività di itinerante.

Art. 89

Decadenza e revoca

1. La decadenza dell'attribuzione di posteggio fuori mercato avviene con la scadenza dei due anni di cui sopra.
2. La revoca avviene in caso di violazione alle norme del presente Regolamento o delle prescrizioni indicate sull'atto di attribuzione di posteggio di fuori mercato

Art. 90

Localizzazione, caratteristiche e orari

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede che seguono e riguardano, ognuna, una singola area di posteggio:

SCHEDA N. 1 Via Falcone (zona 167)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 5
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17,00 alle ore 21.00
- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 2 Piazza Petroni (zona Rosale)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero posteggi: 8
- d) tipo di struttura: mobile veicolare
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle 17.00 alle ore 21.00
- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 3 Via Bari (zona mercato giornaliero)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 8
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17,00 alle ore 21.00

- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 4 Via Dell'Ongaro

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 10
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17,00 alle ore 21.00
- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 5 Via Montescupolo (zona capannoni)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 12
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare;
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00;dalle ore 17,00 alle ore 21.00;
- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 6 Viale I° Maggio (spazio antistante il Comando di P.M.)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 8
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17,00 alle ore 21.00
- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 7 Piazza Galluppi (piazzetta antistante il Mercato coperto)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 6
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) generi commercializzati: non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00
- g) giorni di chiusura: giorni festivi

SCHEDA N. 8 Piazza Umberto I (zona castello)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggi: 7

- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) generi commercializzati: alimentari e non alimentari
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17.00 alle ore 21.00
- g) giorni di chiusura: giorni festivi
- h) deroga: un solo posteggio per la vendita di articoli di frutta secca nelle sole giornate festive

SCHEDA N. 9 Villa comunale lungo viale che costeggia Via Bovio

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera festiva
- b) superficie del posteggio: mq 4x3
- c) numero dei posteggi: 2
- d) tipo di struttura: ombrellone o gazebo con banco mobile
- e) settore: alimentare
- f) orario di attività: dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (frutta secca)

SCHEDA N. 10 Via Alcide De Gasperi (accanto stazione Carabinieri)

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 8x5
- c) numero dei posteggi: 2
- d) tipo di struttura: struttura mobile veicolare
- e) settore: non alimentare
- f) generi commercializzati: accessori di abbigliamento (cappelli)
- g) giorni di chiusura: giorni festivi;
- h) orario di attività: dalle ore 16.00 alle ore 21.00

SCHEDA N. 11 tutte le aree dei posteggi fuori mercato

- a) periodo di svolgimento dell'attività: stagionale
- b) cadenza: giornaliera, feriale e festiva
- c) superficie del posteggio: mq 4x3
- d) numero dei posteggi: 1
- e) tipo di struttura: ombrellone o gazebo con banco mobile
- f) generi commercializzati: prodotti tipici quali: fichi d'india, lumache, verdura selvatica, ecc.
- g) orario di attività: dalle ore 18.00 alle ore 22.00
- h) riservato: titolare di autorizzazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, e a chiunque non abilitato professionalmente al commercio che abbia la raccolta diretta e legale del raccolto.

TITOLO VI CHIOSCHI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 91

Finalità, definizione e ubicazioni

1. L'attività di commercio su aree pubbliche con l'utilizzo di un chiosco mobile o fisso, ma non ancorato, è finalizzato alla vendita di determinati prodotti, in determinati periodi e in determinate aree.
2. L'ubicazione dei chioschi fissi viene individuata dalla Giunta comunale sulla base di un progetto tecnico presentato dall'interessato e valutato dal Settore Edilizia e Attività Produttive; mentre i chioschi mobili sono autorizzati sulla base della valutazione del Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive.
3. Sono fatte salve le norme della legislazione speciale in ordine alla caratteristica merceologica dei prodotti posti in vendita.
4. Per le modalità di montaggio, per i divieti, per le prescrizioni, per le sanzioni e per il rispetto alle norme sanitarie si rinviano alle disposizioni previste nel Titolo II, Capo I del presente Regolamento, nonché in quelle indicate nell'autorizzazione.

Art 92

Localizzazione, caratteristiche e orari

1. L'ubicazione dei chioschi, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede che seguono e riguardano, ognuna, una singola area:

SCHEDA N. 1 Piazza Vittorio Veneto

- a) periodo di svolgimento dell'attività: giornaliera
- b) superficie del posteggio: mq 6x5
- c) numero dei posteggio: 1
- d) tipo di struttura: struttura mobile fissa non ancorata
- e) generi commercializzati: edicola
- f) orario di attività: dalle ore 07.00 alle ore 14.00; dalle ore 17,00 alle ore 21.00
- g) giorni di chiusura: collegato all'articolo di vendita.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 24 luglio 2001 (Legge regionale n. 18/01).
2. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura dell'Ufficio Commercio a detto periodo temporale di validità.
3. Sono sospese le procedure di assegnazione di posteggi al mercato settimanale di Piano San Giovanni fino alla data di ristrutturazione del medesimo.
4. È demandato alla commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento il compito di esprimere parere sull'assegnazione dei posteggi al mercato settimanale di Piano San Giovanni assegnati provvisoriamente in sede di trasferimento in esecuzione delle deliberazioni del Commissario Straordinario n. 134 del 29.3.2000 e n. 152 del 7.4.2000.

Art 94

Abrogazioni

1. All'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme regolamentari comunali in materia emanate precedentemente.